

GIANLUCA RESTAGNO
VIA SANTA RITA DA CASCIA, 4
PARCO CARLA, SCALA C
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – 80014
3334378049 –
GIANLUCARESTAGNO@GMAIL.COM
GIANLUCARESTAGNO@PEC.IT

Comune di Marano di Napoli
Provincia di Napoli
Prot. n. 0001831 del 20-01-2021
Ingresso

SPETT.LE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO
AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORIO

OGGETTO: RICHIESTA DI AFFISSIONE\PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL DECRETO DELLA PREFETTURA PROVVISORIO, CON CUI SI AUTORIZZA IL CAMBIO COGNOME SU MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)

IO SOTTOSCRITTO, GIANLUCA RESTAGNO, NATO A MARATEA (PZ), IN DATA 01\04\1967, CODICE FISCALE NR. RSTGLC67D01E919Y, RESIDENTE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), ALLA VIA SANTA RITA DA CASCIA, 4, 80014, SCALA C, CON LA PRESENTE, N.Q. DI DELEGATO DAI SIG.RI FILOMENA CARANDENTE NATA A VILLARICCA (NA), IN DATA 21\09\1960, E DAL SIG. SAGGESE GIUSEPPE, NATO A NAPOLI, IN DATA 09\05\1965, NELLA LORO QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE SUL MINORE SAGGESE ANTONIO, NATO A NAPOLI, IN DATA 18\02\2013,
TUTTI RESIDENTI IN MARANO DI NAPOLI (NA), ALLA VIA ALDO MORO, 1971,

CON LA PRESENTE

CHIEDE, N.Q. DI DELEGATO

L'AFFISSIONE\PUBBLICAZIONE, PER GG 30, DEL DECRETO PROVVISORIO CHE AUTORIZZA IL CAMBIO COGNOME SULLA PERSONA DEL SU INDICATO MINORE SAGGESE ANTONIO, DA "SAGGESE" A "SAGGESE CARANDENTE"

EMESSO DALLA PREFETTURA DI NAPOLI, CON PROTOCOLLO NR. 8142\CAMBIO N. E C. \AREA IV BIS, EMESSO IN DATA 15\09\2020, UNITAMENTE AL SUNTO DELLA DOMANDA DI CAMBIO COGNOME,

AFFISSIONE DECRETATA NELLO STESSO PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO


SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA

1. DECRETO PROVVISORIO EMESSO DALLA PREFETTURA DI NAPOLI, CON PROTOCOLLO NR. 8142\CAMBIO N. E C. \AREA IV BIS, EMESSO IN DATA 15\09\2020 CON MARCA DA BOLLO DA EURO 16.
2. DOMANDA DI CAMBIO COGNOME A FIRMA DI FILOMENA CARANDENTE E SAGGESE GIUSEPPE

CON PERFETTA OSSERVANZA

MARANO DI NAPOLI, ADDÌ, 20\01\2021

IN FEDE GIANLUCA RESTAGNO





Al Prefetto della Provincia di Napoli

Prot. 8142 / Cambio n. e c./ Area IV bis

VISTA l'istanza del 21.07.2020 con la quale si chiede nell'interesse del minore, Saggese Antonio nato a Napoli il 18.02.2013, atto n. 56, p.I serie A del registro degli atti di nascita del comune di Marano di Napoli ed ivi residente in Via Aldo Moro n.71, che venga autorizzato il cambiamento del proprio cognome da Saggese a Saggese Carandente;

CONSIDERATO il positivo esito dell'istruttoria espletata;

CONSIDERATO che le persone che legalmente rappresentano la minore pongono a fondamento della domanda motivazioni meritevoli di accoglimento ai sensi degli articoli 89 e 90 del D.P.R. 3.11.2000, n.396;

VISTI gli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;

VISTI gli artt. 2 e seguenti del D.P.R. 13.03.2012, n.54, regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del D.P.R. 03.11.2000, n.396;

DECRETA

Le persone che legalmente rappresentano il minore sopra generalizzato Saggese Antonio, sono autorizzate a fare affiggere per trenta giorni, dai messi del comune di nascita e residenza, ove non coincidano, un avviso contenente il sunto della domanda, affinché chiunque ne abbia interesse possa opporsi nei successivi trenta giorni.

Napoli, 15.09.2020

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario f.f.
(Cupello)



Avv. GIANLUCA RESTAGNO
 Patrocinante in Cassazione
 Via Roma, 101, Melito di Napoli (NA)
 fax on line 1782749023 - cell. 3334378049 - e mail: gianlucarestagno@libero.it -
 pec: gianlucarestagno@avvocatinapoli.legalmail.it
 IVA: 07210370636 - C.F.: RST GLC 67 D01 E 919Y



SPETT.LE PREFETTURA DI NAPOLI
 IMPERSONA DEL PREFETTO P.T.
 ISTANZA DI CAMBIAMENTO DEL COGNOME PER MINORE
 AGGIUNTA DEL COGNOME MATERNO A QUELLO PATERNO
 DA INVIARE TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL MODELLO C

I sottoscritti,

FILOMENA CARANDENTE, nata a Villaricca (NA), in data 21\09\1960, codice fiscale nr. CRNFMN60P21G309C, residente a Marano di Napoli (NA), alla via Aldo Moro, 71,

e GIUSEPPE SAGGESE, nato a Napoli in data 09\05\1965, codice fiscale nr. SGGGPP65E09F839Z, e allo stato residente in Marano di Napoli (NA), alla via Aldo Moro, 71,

nella loro qualità di genitori esercenti la relativa potestà genitoriale

SUL FIGLIO MINORE ANTONIO SAGGESE, nato a Napoli, in data 18\02\2013, codice fiscale nr. SGGNTN13B18F839O, residente in Marano di Napoli (NA), alla via Aldo Moro, 71, tutti di nazionalità italiana

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gianluca Restagno, nato a Maratea (PZ), in data 01\04\1967, codice fiscale nr. RSTGLC67D01E919Y, del Foro di Napoli Nord, con studio in Melito di Napoli (NA), alla via Roma, 101,

in virtù di procura in calce al presente atto,

CON LA PRESENTE ISTANZA

CHIEDONO

IL CAMBIAMENTO DEL COGNOME DEL FIGLIO, SAGGESE ANTONIO, aggiungendo al cognome paterno, quello della madre

e così chiedendo la seguente modifica: da Antonio Saggese ad "SAGGESE CARANDENTE ANTONIO",

per i seguenti sottoannotati MOTIVI

Va premesso che il piccolo ANTONIO SAGGESE è nato a Napoli in data 18 febbraio 2013 e con atto del 22 febbraio 2013 è stato contemporaneamente riconosciuto dai genitori (i ricorrenti Filomena Carandente e Saggese Giuseppe).

I ricorrenti non sono conviventi pur abitando nello stesso fabbricato condominiale e quindi nella stessa via, come si evince anche dalle allegate autocertificazioni.

Per effetto del contestuale e contemporaneo riconoscimento e giusta la normativa vigente al momento del riconoscimento, al piccolo Antonio venne dato il patronimico.

Va altresì detto che il minore Antonio, che ha un rapporto privilegiato con la famiglia di origine materna, ha sempre attribuito a se medesimo anche il cognome "Carandente" e, talvolta, persino soltanto tale cognome, che per il bimbo costituisce un importante elemento per identificare se stesso.

Il piccolo Antonio oggi quando si sente chiamare con il cognome "Carandente" si gira manifestando chiaramente il fatto che si identifica in tale cognome allo stesso modo con cui si identifica nel cognome del padre.

Il bimbo è così convinto di avere il secondo cognome "Carandente" che, spesso, nelle attività didattiche, quando gli si chiede di apporre il proprio nome, scrive "Antonio Saggese Carandente".

Il tutto è frutto del fatto che il bimbo, che ha un legame forte con la madre, ha sin da piccolo, ha legato il proprio nome di battesimo principalmente al cognome della madre

Col passare degli anni in qualche occasione ha addirittura chiesto perché si chiamasse solo "Saggese"; e di fronte all'interesse del piccolo Antonio i ricorrenti genitori non sono stati in grado di giustificare tale discriminazione.

Il bimbo, che ha un carattere molto determinato, ha perpetuato nell'abitudine e nell'uso a identificarsi con entrambi i cognomi.

Entrambi i ricorrenti, e genitori del piccolo Antonio, che oggi ha 7 anni, concordemente ritengono risponda all'interesse del bimbo l'aggiunta del cognome materno poiché già il bambino lo usa come rilevante elemento della propria identificazione personale riferendosi sempre a se stesso anche come "Carandente".

Ma i ricorrenti ritengono che l'istanza possa trovare conforto e accoglimento anche per considerazioni che si affiancano a quelle personali ma che hanno carattere strettamente giuridico

Il diritto al nome (e, dunque, al cognome) è un diritto fondamentale ed assoluto della persona. Esso si colloca nell'ambito della più ampia tutela ad essere riconosciuti secondo le proprie caratteristiche individuali, espressione della propria personalità. Tale irrinunciabile e primario diritto è tutelato dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 2 e 22), ma anche dall'art. 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, ove nella nozione di "vita privata" rientrano anche i diritti della personalità.

Evidente è come il diritto del singolo alla propria, unica e personale identità debba fronteggiarsi con l'esigenza pubblicistica alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale e, dunque, alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.

L'art. 6, comma 3, c.c. dispone infatti che "non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità di legge indicati"

E su questo che i ricorrenti intendono soffermarsi: "se non nei casi (e con le formalità) di legge indicati", indagandone e precisandone l'effettiva portata.

Nel caso che ci interessa centrale e di riferimento è l'art. 89 D.P.R. n. 396/2000, il quale dispone: "(omissis) chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.

Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza".

In caso di domanda relativa a minori d'età, come nel caso di specie, l'istanza deve essere presentata da entrambi i genitori esercitando essi la potestà genitoriale e riguardando, la loro rappresentanza, anche i diritti personali dei figli.

I genitori, pertanto, sono legittimati a chiedere per i figli l'aggiunta di un cognome o la sua modifica.

Tutti i parametri normativi sopra indicati risultano rispettati in pieno.

Infatti, la modifica del cognome richiesta con la presente istanza, aggiungendo il cognome materno a quello paterno, risponde in pieno ai parametri previsti dalla legge:

- non viola il divieto di apporre cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza;
- ottempera all'obbligo di esporre le ragioni, personali, di tale cambiamento;
- i richiedenti sono entrambi i genitori che esercitano sul minore la potestà genitoriale;
- la modifica non crea danni alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi del minore e del suo status giuridico e sociale e, dunque, non nuoce alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.

La giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che le personali ragioni dell'istante, i suoi apprezzamenti soggettivi possono essere i più vari; può trattarsi di intenti di ordine meramente affettivo, morale, familiare, sociale, economico, intenti dunque soggettivi, atipici.

L'istanza può fondarsi sulle più svariate ragioni, non avendo queste carattere di tassatività

A modesto parere dei ricorrenti, essi ritengono che la La Pubblica Amministrazione è chiamata unicamente a verificare che il cognome richiesto non rientri tra quelli di cui è fatto espresso divieto dall'art. 89, comma 3, D.P.R. n. 396/2000; che il fatto e i "connessi motivi di rilievo anche morale dell'istanza" siano seri, ponderati e non dunque - per esempio - frutto di mero capriccio o vanità; che non siano state fatte dall'istante "valutazioni manifestamente illogiche e/o contraddittorie"; e ovviamente che "non vi siano controindicazioni relative all'interesse pubblico"

I ricorrenti, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza formatasi su casi analoghi, ritengono che il nostro quadro ordinamentale consenta ampiamente di derogare alla tendenziale stabilità del cognome, per ragioni che non hanno carattere chiuso e tassativo.

Ma ritornano su un piano più strettamente personale i ricorrenti adducono anche altre considerazioni, degne di attenzioni.

Per ragioni educative e dunque nell'interesse dei minori, in applicazione del diritto dei genitori di stabilire l'indirizzo della vita familiare, in questo caso del figlio, ai sensi della sentenza della Corte Europea n. del 7 gennaio 2014, II Sezione, ricorso n. 77/2007, che ha condannato l'Italia per violazione del combinato degli artt. 8 e 14 della CEDU. Gli scriventi, infatti, sono fermamente convinti che rientra nel progetto educativo dei genitori, che il bimbo possa percepire, fin dalla più tenera infanzia, anche mediante la presenza di entrambi i cognomi, la pari dignità familiare e sociale dei suoi genitori che tali sono anche se non coabitanti, e in generale dell'uomo e della donna. Indirizzare il minore verso una visione non patriarcale della famiglia e della società, costituisce infatti, a parere di entrambi un valore altamente educativo a tutto beneficio del minore.

Si vuole evitare che il piccolo Antonio un giorno possa chiedere il perché di un solo cognome, quello paterno, alla luce della parità fra uomo e donna e di una famiglia patriarcale oramai non più esistente e non più adeguata ai valori di oggi.

Per una migliore integrazione socio-familiare dei minori, in quanto la presenza dei cognomi di entrambi i genitori, rendendo chiaramente visibile anche all'esterno il collegamento familiare col ramo materno, può contribuire a formare nei bambini la consapevolezza di appartenere a un'area familiare ampia, bilaterale e di pari dignità sociale, come affermato di recente dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 286/16.

Ma ciò che conta di questa sentenza è quanto in essa affermato circa l'interesse del minore o meglio un vero e proprio diritto del minore.

Seguendo e condividendo appieno quanto affermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, i ricorrenti intendono rilevare e sottolineare come la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

Negandogli la possibilità di essere identificato» «con il cognome materno», in aggiunta a quello paterno, si configura, a parere dei ricorrenti, e usando le parole della stessa Corte Costituzionale un sacrificio del diritto del minore.

I ricorrenti, con la presente istanza, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale intendono realizzare appieno, non tanto un proprio interesse personale, ma l'interesse del minore.

La presente richiesta non contrasta con l'insieme delle attuali leggi dello Stato, non lede gli interessi già garantiti al minore dalla situazione anagrafica attuale e non può dar luogo a conflitto tra interesse privatistico e interesse pubblico non essendo da nessun punto di vista opposta ad esso.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che la domanda proposta ai sensi dell'art. 89, d.p.r. n. 396/2000 può essere sostenuta anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale (ex plurimis, Cons. St., III, 15 ottobre 2013, n. 5021).


Secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., Cons. St., IV, 27 aprile 2004, n. 2752; 26 giugno 2002, n. 3533), ancora, "il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, costituisce, (...), provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale, può venire temperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare.


I RICORRENTI SONO DISPONIBILI IN QUALSIASI MOMENTO E SE LA PREFETTURA LO RITERRÀ OPPORTUNO, DI PRESENTARSI, A RICHIESTA, PER DARE CHIARIMENTI E SPIEGAZIONI ULTERIORI, CHE SIANO DI CONFORTO ALLA PRESENTE ISTANZA.


QUALORA LA PRESENTE SIA INCOMPLETA O ERRATA, SI CHIEDE DI COMUNICARCI QUALI DOCUMENTI SIANO NECESSARI PER INTEGRARLA O CORREGGERLA

Riponendo la massima fiducia nell'accoglimento della richiesta, si unisce la documentazione necessaria e si resta in attesa di Vs comunicazioni al riguardo.

Oggi, 7 luglio 2020, in Melito di Napoli (NA)

La madre, Filomena Carandente IN FEDE 

Il Padre, Giuseppe Saggese 

Per autentica avv. Gianluca Restagno 

Per eventuali comunicazioni:

recapito di cell: 3334378049 - (mail) gianlucaarestagno@gmail.com - PEC: gianlucaarestagno@avvocatinapoli.legalmail.it - fax on line 1782749023

Si allega:


1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER CIASCUN GENITORE
2. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI
3. AUTOCERTIFICAZIONE SUL MINORE ANTONIO SAGGESE
4. COPIA ATTESTATO DI NASCITA DEL PICCOLO ANTONIO SAGGESE

PROCURA SPECIALE CONFERITA IN CALCE


I sottoscritti, **FILOMENA CARANDENTE**, nata a Villaricca (NA), in data 21\09\1960, codice fiscale nr. CRNFMN60P21G309C, residente a Marano di Napoli (NA), alla via Aldo Moro, 71, e **GIUSEPPE SAGGESE**, nato a Napoli in data 09\05\1965, codice fiscale nr. SGGGPP65E09F839Z, e allo stato residente in Qualiano (NA), alla via Santa Maria a Cubito, 189, nella loro qualità di genitori esercenti la relativa potestà SUL FIGLIO MINORE ANTONIO SAGGESE, nato a Napoli, in data 18\02\2013, codice fiscale nr. SGGNTN13B18F839O, residente in Marano di Napoli (NA), alla via Aldo Moro, 71, tutti di nazionalità italiana **Con la presente conferiscono apposita procura speciale, all'avv. Gianluca Restagno**, nato a Maratea (PZ), in data 01\04\1967, codice fiscale nr. RSTGLC67D01E919Y, del Foro di Napoli Nord, con studio in Melito di Napoli (NA), alla via Roma, 101, in merito all'istanza di cambiamento del cognome del figlio minore Antonio, da inviare, in nome e per conto proprio, e quali esercenti la responsabilità genitoriale come sopra specificata, alla Prefettura competente per territorio, conferendo al predetto legale ogni potere circa la presentazione dell'istanza, con facoltà di presentare documenti e memorie integrative, chiedere e ricevere copie di atti, ovvero, consultare atti, relazionarsi con la stessa Prefettura e con i responsabili degli Uffici competenti per territorio, e all'uopo eleggono domicilio presso il suo studio come sopra specificato.

Oggi, 7 luglio 2020, in Melito di Napoli (NA)

La madre, Filomena Carandente



Il padre, Giuseppe Saggese



per autentica di tutte le firma, Avv. Gianluca Restagno

